

N. 856

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BATTAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio
1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte
dei conti per la Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. - Il decentramento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti ed in particolare la ristrutturazione dell'organo collegiale d'appello, non più facente capo alle monolitiche sezioni riunite, ma articolato in una pluralità di sezioni giurisdizionali centrali, richiede una coerente iniziativa nell'ambito delle strutture della giurisdizione contabile già esistenti nell'ambito della Regione siciliana, e ciò certamente non per spirito campanilistico, ma per un sentito e doveroso sussiegno al disposto costituzionale dell'articolo 23 dello Statuto regionale, che prevede la creazione in Sicilia di sezioni degli organi giurisdizionali centrali per gli affari concernenti la regione.

Una tale esigenza venne autorevolmente rappresentata, a tutela dell'ordinamento costituzionale, dal presidente delle sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana al governo Ciampi, ma non trovò utile esito in ragione del particolare momento politico vissuto allora da quell'Esecutivo; di recente, poi, ha trovato rinnovata e pressante eco nell'esplicita richiesta del presidente dell'Ordine forense di Palermo in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 1993-94 della Corte dei conti per la Regione siciliana.

In tal senso intende muoversi il presente disegno di legge che con l'articolo 1 istituisce, con sede in Palermo, accanto alle altre già esistenti, una sezione giurisdizionale centrale per la Regione siciliana, delegando alla procura regionale in sede le funzioni che innanzi al giudice d'appello centrale sono svolte dalla procura generale.

L'articolo 2 del disegno di legge provvede a rinviare alla vigente disciplina generale per la procedura e le modalità degli appelli, eliminando talune discrasie (articolo 4, secondo comma, ed articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655), in parte

ormai tacitamente abrogate ed in parte fonte, anche attuale, di disfunzioni e complessi problemi interpretativi.

Il sistema di provvista dei magistrati per la nuova sezione d'appello prevede la possibilità di assegnazioni aggiuntive d'ufficio per i magistrati già in servizio presso la sezione di controllo regionale, oltre, ovviamente, eventuali assegnazioni a domanda, senza nessuna variazione di organico complessivo, e ciò per evitare oneri aggiuntivi.

L'articolo 3 del disegno di legge rimodula, razionalizzandole, le qualifiche dei magistrati da porre fuori ruolo per gli uffici regionali della corte, prevedendo quattro presidenti di sezione per le funzioni di vertice e tre consiglieri per le funzioni vicarie presso le sezioni: anche tale operazione, che armonizza funzioni e qualifiche alla nuova struttura giurisdizionale, risulta priva di maggiori oneri, in quanto il numero complessivo dei magistrati resta fissato nelle attuali sette unità e, come è noto, ai consiglieri con sedici anni di servizio compete il trattamento economico di presidente di sezione.

Sempre lo stesso articolo detta la disciplina transitoria per i giudizi d'appello già pendenti, a somiglianza di quanto a suo tempo fu disposto in sede di istituzione della sezione giurisdizionale.

L'articolo 4, infine, prevede l'insediamento della sezione d'appello entro il ragionevole termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge non comporta alcun onere finanziario, in quanto non necessita di acquisizione di nuove strutture, già esistenti per gli attuali uffici regionali della Corte dei conti, idonei ad ospitare la nuova sezione, a carico della regione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 655 del 1948.

Parimenti, per il personale di magistratura ed amministrativo, non è previsto alcun aumento di organico, nella ragionevole convinzione che, il limitato carico della nuova sezione, giudice d'appello, consenta una semplice redistribuzione delle risorse già disponibili *in loco*.

Anche l'eventuale assegnazione d'ufficio dei magistrati è stata limitata ai magistrati

già in servizio presso la sezione di controllo, per evitare la corresponsione del relativo trattamento di missione.

L'assenza di oneri finanziari ed il dovere di dare attuazione alla tutela delle autonomie già esistenti, specie se supportate da obblighi costituzionali, fanno confidare in una quanto mai sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è sostituito dal seguente:

«1. In applicazione dell'articolo 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono istituite per la Regione siciliana, con sede in Palermo, una sezione di controllo, una sezione giurisdizionale centrale ed una sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

2. I magistrati assegnati alla procura regionale esercitano le funzioni di pubblico ministero ad essi attribuite dalla legge presso le sezioni riunite, la sezione di controllo e la sezione giurisdizionale; esercitano altresì le funzioni di pubblico ministero innanzi alla sezione giurisdizionale centrale per la Regione siciliana, mediante delega del procuratore generale».

Art. 2.

1. L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è sostituito dal seguente:

«Avverso le sentenze della sezione giurisdizionale è ammesso l'appello alla sezione giurisdizionale centrale per la Regione siciliana, in conformità all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19».

2. Gli articoli 4, secondo comma, e 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, sono abrogati.

3. Nel primo impianto e per un periodo non superiore a due anni, alle esigenze della

sezione giurisdizionale centrale per la Regione siciliana si provvede, ove occorra, anche mediante assegnazioni aggiuntive d'ufficio dei magistrati in servizio presso la sezione di controllo per la Regione siciliana.

Art. 3.

1. L'articolo 10, terzo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è sostituito dal seguente:

«Per la destinazione ai posti di funzione di presidenti della sezione di controllo, della sezione giurisdizionale centrale, della sezione giurisdizionale e di procuratore regionale, sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, quattro presidenti di sezione, oltre a tre consiglieri con l'incarico di presidenti facenti funzioni nell'ambito delle sezioni».

2. L'articolo 12, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è sostituito dal seguente:

«I giudizi nelle materie attribuite alla competenza della sezione giurisdizionale centrale per la Regione siciliana, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le sezioni giurisdizionali centrali d'appello, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione regionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria».

Art. 4.

1. La sezione giurisdizionale centrale per la Regione siciliana è insediata non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

